

UFC – Trasferimento di beni culturali

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

La legislazione sul trasferimento di beni culturali fornisce un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità, riducendo il commercio illegale di beni culturali. Per importare, esportare o far transitare beni culturali è necessario indicarlo nella dichiarazione doganale. In determinati casi è necessario indicare anche un'autorizzazione (v. n. 1.4 / 3).

1.2 Basi e informazioni

- Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali ([RS 0.444.1](#))
- Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; [RS 444.1](#))
- Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; [RS 444.11](#))
- [Lista di controllo «beni culturali»](#)
- [FAQ – Domande frequenti sull'applicazione della LTBC](#)

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista della legislazione in materia di trasferimento dei beni culturali prevedono l'osservazione «Disposti di natura non doganale: UFC – Bene culturale».

1.4 Definizioni

Bene culturale	Per «bene culturale» si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970.
Stato contraente	Per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970 (elenco attuale degli Stati contraenti).

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa, esporta o fa transitare beni culturali deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e la necessaria autorizzazione.

Elementi di controllo	<p>Per i beni culturali delle voci di tariffa 9701–9706 deve essere indicato l'elemento di controllo corretto.</p> <p>Importazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- beni culturali che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale e sono importati direttamente da quello Stato: obbligo di autorizzazione → elemento di controllo 911;- altri beni culturali → elemento di controllo 912. <p>Esportazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- beni culturali iscritti nell'Elenco federale o in un elenco cantonale: obbligo di autorizzazione → elemento di controllo 911;- beni culturali che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale → elemento di controllo 912;- altri beni culturali → elemento di controllo 913.
Identificazione Regolamentazione	<p>Passar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regolamentazione 1 (sì)- Codice di regolamentazione 801 «UFC – Bene culturale (secondo l'elemento di controllo 911)» o- codice di regolamentazione 802 «UFC – Bene culturale (altre che l'elemento di controllo 911) <p>e-dec:</p> <ul style="list-style-type: none">- Assoggettamento ai DNND «sì»- Codice del genere di DNND 026 «UFC – Bene culturale (secondo l'elemento di controllo 911)» o

	<ul style="list-style-type: none"> - codice del genere di DNND 028 «UFC – Bene culturale (altre che l'elemento di controllo 911)»
Ulteriori indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione d'esportazione dello Stato contraente (come documento di scorta) - Indicazioni sul luogo di produzione o di ritrovamento - Tipo di oggetto - Datazione¹ - Dimensioni²

3. Ulteriori informazioni

Obbligo dell'autorizzazione

Secondo l'articolo 24 OTBC nei seguenti casi è necessaria un'autorizzazione:

Importazione	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione d'esportazione dello Stato contraente Per l'importazione, l'esportazione o il transito di beni culturali che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale³ e sono importati in Svizzera direttamente da quello Stato.
Esportazione	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione d'esportazione dell'Ufficio federale della cultura Per l'esportazione temporanea di beni culturali che sono iscritti nell'Elenco federale. L'esportazione definitiva di simili beni culturali è vietata. • Autorizzazione d'esportazione cantonale Per l'esportazione temporanea di beni culturali che sono iscritti in un elenco cantonale.

Divieto d'esportazione di beni culturali svizzeri

L'esportazione definitiva di beni culturali che sono iscritti nell'Elenco federale è vietata.

¹ «Prima del 1500 d.C.», «Dopo il 1500 d.C.» o «sconosciuto»

² lunghezza, larghezza, altezza, circonferenza

³ <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/convenzioni-bilaterali.html>